

## **Il ruolo del D.M. 21.11.2001: esiste ancora la black list?**

di Ennio Vial e Vita Pozzi

### **Introduzione**

Nel presente intervento esamineremo la sorte del D.M. 21.11.2001 alla luce delle novità introdotte dalla L. 208/2015 (art. 1 co. 142 e 143) in materia di controlled foreign companies.

Come avremo modo di esaminare, a partire dal 2016, è venuto meno il ruolo del D.M. 21.11.2001 ai fini della applicazione della disciplina CFC; tuttavia, il decreto non è stato formalmente abrogato ed esistono diversi ambiti normativi che lo richiamano a vario titolo.

Il nostro obiettivo è quello di esaminare se il Decreto in oggetto debba intendersi completamente superato o se lo stesso continui ad esplicare ancora efficacia negli ambiti normativi diversi dalla CFC.

### **Evoluzioni della disciplina CFC black list**

E' ormai noto come a partire dal 2016, il D.M. 21.11.2001 ha perso la sua efficacia in relazione alla disciplina per cui era nato, ossia l'art. 167 del tuir recante la normativa italiana in materia di controlled foreign companies.

A partire dal 2002, il decreto è sempre stato utilizzato per individuare gli Stati o i territori paradisiaci che possono portare alla tassazione per trasparenza dei redditi delle società ivi localizzate in capo al socio italiano. Appare utile in questa sede fornire un veloce excursus delle novità introdotte dal legislatore nel corso degli ultimi anni.

La normativa, infatti, è stata oggetto di un processo di frenetica rivisitazione da parte del legislatore.

Il D.M. 21.11.2001 ha resistito a vari interventi del legislatore.

A partire dal 2008 l'art.167, per definire i paesi a fiscalità privilegiata, ha fatto riferimento agli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.

L'art. 168-bis è stato introdotto, nel nostro ordinamento, con la L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che ha innovato il mondo delle black e white list razionalizzando e semplificando il sistema.

Il citato articolo individua due categorie di paesi virtuosi:

- gli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (comma 1);
- gli Stati che oltre a garantire un adeguato scambio di informazioni, sono caratterizzati da un livello di tassazione adeguato (comma 2).

I paradisi fiscali avrebbero quindi dovuto essere sostituiti dall'elenco di Stati individuati sulla base dello scambio di informazioni e del livello di tassazione.

La Finanziaria 2008 ha inoltre modificato le norme che facevano riferimento a vecchie white o black list per collegarle al nuovo art.168-bis. Il decreto in oggetto, tuttavia, non è mai stato emanato; di conseguenza, per individuare i paradisi fiscali si è sempre fatto riferimento al D.M. 21 novembre 2001 c.d. "black list CFC"<sup>1</sup>.

La disciplina cfc ha poi subito importanti modifiche ad opera della Legge di Stabilità 2015.

La legge n. 190/2014, infatti, ha modificato i criteri di valutazione dei paesi paradisiaci che determinano l'applicazione della tassazione per trasparenza.

Il co. 680 ha introdotto un nuovo comma 4 dell'art. 167 secondo cui si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

Per prevenire facili comportamenti fraudolenti, il novellato comma 4 prevede altresì che si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

E' evidente che un Paese con aliquota elevata potrebbe prevedere regimi particolari che permetterebbero di eludere la norma. Sarà quindi compito di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate fornire un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.

---

<sup>1</sup> Con il passare degli anni, tuttavia, il mutato scenario internazionale ha richiesto un aggiornamento delle black e white list in vigore.

In particolare, il D.M. 27.7.2010 pubblicato in G.U. n.180 del 4.8.2010 ha tamponato la situazione escludendo Malta, Cipro e la Corea del Sud dalla black list e inserendo la Lettonia nella white list del 1996.

Purtroppo l'elenco non sarà tassativo.

In sostanza, il D.M. 21.11.2001 non è venuto meno ma ha iniziato a coesistere col criterio parallelo dei regimi fiscali privilegiati individuati in modo non esaustivo da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le nuove previsioni entrano in vigore a partire dal 2015 e, alla luce della L. 208/2015 che esamineremo a breve, solamente per l'anno 2015.

Successivamente, è stato emanato il Provvedimento del 30 marzo 2015 che è intervenuto modificando il D.M. 21.11.2001 e, da un lato, abrogando l'art. 3 relativo ai Paesi buoni che risultavano paradisiaci solo per alcune strutture, dall'altro eliminando dall'art. 1 Filippine, Malaysia e Singapore. L'eliminazione dell'art. 3 fa uscire la Svizzera dalla black list ma il Paese vi sarebbe probabilmente rientrato in forza del citato Provvedimento previsto dal comma 4. In realtà, il provvedimento non è mai stato emanato e la norma è stata ora modificata con effetto dal 2016.

Il decreto del 30 marzo, inoltre, segnava l'ormai imminente declino della white list di cui all'art. 168 bis in quanto era intervenuto sulla black list di cui al D.M. 21.11.2001 confermandone di fatto la sua non abolizione.

Infine, il D.Lgs. n. 147/2015 ha definitivamente abrogato l'art. 168 bis per cui la emananda white list che attendevamo viene di fatto abortita prima della nascita.

I riferimenti normativi sono legati all'art. 168 bis dove si distinguono il comma 1 ed il comma 2 sopra evidenziati.

L'art. 10 del decreto internazionalizzazione stabilisce che i riferimenti del primo tipo vanno ora fatti all'art. 11 co. 4 lettera c) del D.Lgs. 1.4.1996 n. 239 dove si prevede l'emanazione di una nuova white list<sup>2</sup>.

Quando le norme richiamano la seconda casistica, il riferimento andrà fatto al decreto emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 167 (attualmente il D.M. 21.11.2001).

Quindi, il D.M. 21.11.2001 dovrà convivere con un nuovo inquilino ossia il già menzionato criterio del livello impositivo. In sostanza, il D.M. non è stato abrogato e a conferma di ciò si pone anche il continuo aggiornamento dello stesso.

Il D.M. del 18.11.2015 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30.11.2015, infatti, modifica nuovamente la black list del 2001 eliminando dai paradisi fiscali Hong Kong.

---

<sup>2</sup> In attesa della sua emanazione si farà presumibilmente riferimento alla white list di cui al D.M. 4.9.1996.

Quindi, nonostante questa condivisione di spazi, il nostro decreto rimane vivo e vegeto.

L'irreparabile sembra giungere con la Legge di stabilità 2016 la quale, intervenendo nuovamente nel comma 4, ha eliminato il riferimento alla black list di cui al D.M. 21.11.2001 e all'emanando (ma mai emanato) Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate<sup>3</sup>.

Dal 2016 saranno considerati black list non i Paesi ma i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Il punto fermo è rappresentato dal fatto che a partire dal 2016 il D.M. 21.11.2001 perde il ruolo di riferimento per individuare i Paesi paradisiaci.

Ci soffermeremo ora ad esaminare se il nostro decreto, sfrattato dal suo ruolo, sia da intendersi abrogato o se espliciti un qualche ulteriore effetto. In prima battuta è necessario individuare gli ambiti in cui lo stesso è previsto come operante.

Si tratta, in estrema sintesi, dei seguenti casi:

- una serie di norme che pur non riguardando espressamente la CFC sono con essa collegate. Si pensi agli art. 47 e 89 del tuir nella parte relativa ai dividendi paradisiaci. Si pensi inoltre all'art. 168 ter che concede la branch exemption anche alle stabili paradisiache se sussistono le esimenti di cui al comma 5 dell'art. 167;

- l'art. 5 comma 2 del D.L. 167/1990 che stabilisce che la violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Si tratta del noto raddoppio delle sanzioni per gli investimenti paradisiaci;

- l'art. 12 comma 2 del D.L. 1.7.2009 n. 78 che introduce una presunzione reddituale stabilendo che in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001, senza tener conto delle

---

<sup>3</sup> Il D.M. 21.11.2001 non è stato abolito ma viene meno la sua operatività in relazione alla disciplina CFC.

limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, [infedele dichiarazione] sono raddoppiate;

- l'art. 12 co. 2-ter del D.L. 1.7.2009 n. 78 che per le violazioni sul monitoraggio fiscale riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (ossia i termini di accertamento) sono raddoppiati;

- l'art. 1 del D.L. 40/2010 ha introdotto la comunicazione delle operazioni black list poi confluita nella comunicazione polivalente.

Le istruzioni alla comunicazione polivalente precisano che per black list si intende l'elenco degli Stati individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.

### **La disciplina collegata alla CFC**

In relazione a quella che abbiamo inquadrato come disciplina collegata alla CFC la questione è stata prontamente risolta dalla L. 208/2015 co. 143.

Il citato comma 143 prevede che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167 comma 4 il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 che ha sostituito il riferimento al D.M. 21.11.2001 con il livello impositivo nominale inferiore al 50%.

Come illustrato in precedenza, potrebbe trattarsi dei casi dei dividendi paradisiaci di cui all'art. 47 co. 4 e 89 co. 3<sup>4</sup>.

In simili fattispecie, stante la profonda integrazione tra la disciplina gestita dalla norma (tassazione integrale dei dividendi paradisiaci) e la

---

<sup>4</sup> Peraltro, il coordinamento non manca di qualche leggera smagliatura. Una lettura meramente letterale del comma 4 dell'art. 47 porterebbe a ritenere che i dividendi sono tassati integralmente a prescindere dal fatto che la società sia collocata in un Paese comunitario o meno.

In effetti, la cfc black list riguarda solo i Paesi extracomunitari ma tale indicazione trova collocamento nel comma 1 dell'art. 167 e non nel comma 4.

Non vi è dubbio che una lettura sistematica della norma porta a ritenere che il comma 4 dell'art. 47 trova applicazione solo in ipotesi di società extracomunitarie.

disciplina CFC (tassazione per trasparenza degli utili maturati in paesi paradisiaci) sarebbe parso incongruo creare un disallineamento derivante da un diverso criterio di individuazione dei suddetti Paradisi.

Le ragioni per cui il legislatore non si è preoccupato di aggiornare tutte le norme discende forse da una forma di pigrizia. Del resto, a seguito dell'intervento operato dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008) erano stati cambiati tutti i riferimenti a favore della white list di cui all'art. 168 bis ma tale white list non ha mai visto la luce.

### **La disciplina collegata al monitoraggio fiscale**

La questione diventa più delicata quando esaminiamo il ruolo delle black list ai fini del monitoraggio fiscale.

Come già evidenziato, ai fini del monitoraggio fiscale, i periodi di accertamento sono raddoppiati e gli investimenti sono presunti reddito se sono collocati in Paesi rientranti nei D.M. 4.5.99 e D.M. 21.11.2001 senza tenere conto delle limitazioni ivi previste.

Ad avviso di chi scrive i riferimenti al D.M. 21.11.2001 non sono venuti meno per un duplice ordini di ragioni:

- La norma non è stata modificata ed il riferimento viene fatto espressamente ai due decreti in oggetto;
- Il comma 143 dell'art. 1 della L. 208/2015 ha una portata applicativa esclusivamente nell'ambito della CFC in quanto lo stesso precisa che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico. Si presti quindi attenzione al fatto che alla luce del dato letterale della norma, il riferimento al nuovo criterio del comma 4 opera solo quando la norma fa riferimento al decreto emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 167 e non anche espressamente al D.M. 21.11.2001<sup>5</sup>.

Del resto, non si può escludere che il legislatore decida di utilizzare black list emanate per determinate finalità, anche per scopi diversi da quello per

---

<sup>5</sup> Peraltro, quando alla luce dell'art. 1 co. 678 L. 190/2014 il decreto avrebbe dovuto recepire il nuovo principio secondo cui sono paradisiaci solo i paesi con un livello impositivo inferiore al 50% di quello italiano, sussisteva il dubbio tra gli operatori se il nuovo decreto avrebbe modificato il D.M. 21.11.2001 (come è effettivamente accaduto mediante il D.M. 30.3.2015) o se il D.M. del 2001 sarebbe potuto essere abrogato e sostituito dal nuovo.

Per intenderci, se il D.M. 30.3.2015 invece di intervenire su quello del 2001 lo avesse abrogato e sostituito con una nuova black list, avremmo potuto sostenere che ai fini del monitoraggio fiscale si usa il nuovo decreto in luogo del vecchio.

cui sono state create. Sotto questo profilo, il mutamento della normativa originaria per la quale sono nate appare irrilevante. Inoltre, non appare decisivo nemmeno contestare questa interpretazione evidenziando come l'abolizione della disciplina primaria porterà ad un mancato aggiornamento delle black list.

Tale aggiornamento appare irrilevante in quanto la natura paradisiaca del Paese ai fini irpef (D.M. 4.5.99) o ai fini ires (D.M. 21.11.2001) è un elemento meramente indiziario del fatto che sia opportuno prevedere il raddoppio delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale.

Ad ogni buon conto, la futura inadeguatezza di tali liste potrebbe essere valutata dal legislatore per modificare il dato normativo.

### **La comunicazione polivalente**

Il D.L. 25 marzo 2010 n. 40 all'art. 1 ha introdotto il c.d. elenco clienti e fornitori black list al fine di contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere».

I soggetti passivi iva comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle

entrate, secondo modalità e termini definiti con D.M. tutte le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

Analogamente al caso del monitoraggio fiscale, il riferimento viene fatto espressamente ai due decreti e non al D.M. da emanarsi ai sensi del comma 2 bis dell'art. 2 e a quello da emanarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 167.

Sul punto è intervenuta anche la C.M. 53/E/2010 dove viene chiarito che per quanto riguarda l'individuazione di tali Paesi, l'articolo 1 del D.L. fa espresso rinvio al D.M. 4 maggio 1999 – recante la lista dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche di all'art. 2 comma 2-bis del Tuir – e al D.M. 21 novembre 2001 – recante la lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai

fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir in materia di imprese estere controllate e collegate.

Si coglie come le liste siano per così dire prese a prestito.

Viene inoltre precisato che, in virtù del rinvio effettuato ad entrambi i decreti, le liste in essi contenute devono essere applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico. In altri termini, affinché ricorra l'obbligo di comunicazione, è sufficiente che l'operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta da tale operatore<sup>6</sup>.

La Circolare sostiene inoltre che ai fini del predetto obbligo di comunicazione, non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. 21 novembre 2001; ad esempio, è tenuto all'obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico stabilito in Kenia anche qualora non si tratti di una società insediata nelle Export Processing Zones di cui all'art. 3, n. 8), del D.M. 21 novembre 2001<sup>7</sup>.

La non rilevanza delle limitazioni contenute nel D.M. 21.11.2001 si pone in linea con le previsioni in materia di monitoraggio fiscale ma si evidenzia come, mentre nel caso del quadro RW era la norma a prevedere la irrilevanza delle limitazioni, nel caso dello spesometro tale irrilevanza viene prevista solo a livello di circolare.

Ebbene, come si può giustificare questa alterazione del D.M. 21.11.2001?

La giustificazione discende in modo evidente dalla considerazione che questo decreto viene solo preso a prestito dalla disciplina CFC per scopi diversi da quelli per cui è nato per cui sono ammessi dei ritocchi.

Sulla stessa scia si pone anche il comma 2 dell'art. 1 del D.L. 40/2010 dove si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

---

<sup>6</sup> Pertanto, ad esempio, è tenuto all'obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico persona fisica stabilito in un Paese non incluso nell'elenco di cui al D.M. 4 maggio 1999, ma previsto in quello del D.M. 21 novembre 2001.

<sup>7</sup> Va ricordato che l'art. 3 del D.M. 21.11.2001 è stato espunto dal D.M. 30.3.2015.

## Conclusioni

Dalle considerazioni svolte emerge come il D.M. 21.11.2001, pur essendo andato in pensione per i fini per cui è stato emanato, ossia la disciplina sulle controlled foreign companies, espliciti ancora la sua operatività in ambiti diversi (monitoraggio fiscale e comunicazione polivalente) e che il comma 143 dell'art. 1 L. 208/2015, che sostituisce il riferimento al decreto di cui al comma 4 dell'art. 167 con il nuovo criterio enunciato nel medesimo comma, operi solo in relazione alle discipline collegate alla CFC come ad esempio gli art. 47 e 89 che regolamentano i dividendi paradisiaci.

Del resto, una interpretazione differente volta a ritenere che la black list del monitoraggio fiscale non contempli più l'elenco del D.M. 21.11.2001 ma i Paesi con un livello impositivo inferiore alla metà porterebbe a situazioni paradossali in quanto di fronte ad un ravvedimento, magari per un immobile ereditato dai genitori, per determinare se sia applicabile la sanzione del 3% o del 6% bisognerebbe valutare il livello impositivo delle società e quindi interpellare un consulente locale con uno dispendio di tempo e denaro sproporzionato alla ratio della norma.

Si propone di seguito una tabella contenente i Paesi dei due decreti, senza tenere conto delle limitazioni in essi contenute.

| <b>Tabella n.1: Le black list</b>       |                              |
|---|------------------------------|
| <b>D.M. 4 maggio 1999</b>               | <b>D.M. 21 novembre 2001</b> |
| Alderney (Aurigny)                      | Alderney (Isole del Canale)  |
| Andorra (Principat d'Andorra)           | Andorra                      |
| Anguilla                                | Anguilla                     |
| Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda) |                              |
| Antille Olandesi (Nederlandse Antillen) | Antille Olandesi             |
| Aruba                                   | Aruba                        |
| Bahama (Bahamas)                        | Bahamas                      |
| Bahrein (Dawlat al-Bahrain)             | Bahrein                      |
| Barbados                                | Barbados                     |
|   | Barbuda                      |
| Belize                                  | Belize                       |
| Bermuda                                 | Bermuda                      |
| Brunei (Negara Brunei)                  | Brunei                       |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Darussalam)  |                             |
| Costa Rica (República de Costa Rica)                     |                             |
| Dominica   |                             |
| Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida) | Emirati Arabi Uniti         |
| Ecuador (República del Ecuador)                          |                             |
| Filippine (Pilipinas)                                    |                             |
| Gibilterra (Dominion of Gibraltar)                       | Gibilterra                  |
| Gibuti (Djibouti)  | Gibuti (ex Afar e Issas)    |
| Grenada  | Grenada                     |
|  | Guatemala                   |
| Guernsey (Bailiwick of Guernsey)                         | Guernsey (Isole del Canale) |
|  | Herm (Isole del Canale)     |
| Hong Kong (Xianggang)                                    |                             |
| Isola di Man (Isle of Man)                               | Isola di Man                |
| Isole Cayman (The Cayman Islands)                        | Isole Cayman                |
| Isole Cook   | Isole Cook                  |
| Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)        | Isole Marshall              |
| Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)       | Isole Vergini britanniche   |
|  | Isole Vergini statunitensi, |
| Jersey   | Jersey (Isole del Canale)   |
|  | Kiribati (ex Isole Gilbert) |
| Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)                       | Libano                      |
| Liberia (Republic of Liberia)                            | Liberia                     |
| Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)                 | Liechtenstein               |
| Macao (Macau)  | Macao                       |
| Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)                    |                             |
| Maldives (Divehi)  | Maldives                    |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Maurizio (Republic of Mauritius)                             |                           |
| Monserrat  | Montserrat                |
| Nauru (Republic of Nauru)                                    | Nauru                     |
| Niue   | Niue                      |
|  | Nuova Caledonia           |
| Oman (Saltanat 'Oman)  | Oman                      |
| Panama (Republica de Panamá)                                 |                           |
| Polinesia Francese (Polynésie Française)                     | Polinesia francese,       |
| Monaco (Principauté de Monaco)                               | Monaco                    |
|  | Sant'Elena                |
| Sark (Sercq)   | Sark (Isole del Canale)   |
| Seicelle (Republic of Seychelles)                            | Seychelles                |
| Singapore (Republic of Singapore)                            |                           |
| Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)    | Saint Kitts e Nevis       |
| Samoa (Independent State of Samoa).                          | Samoa                     |
|  | Salomone                  |
| Saint Lucia  | Saint Lucia               |
| Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines) | Saint Vincent e Grenadine |
| Svizzera (Confederazione Svizzera)                           |                           |
| Taiwan (Chunghua MinKuo)                                     |                           |
| Tonga (Pule'anga Tonga)                                      | Tonga,                    |
| Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)                | Isole Turk e Caicos       |
| Tuvalu (The Tuvalu Islands)                                  | Tuvalu (ex Isole Ellice)  |
| Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)                     |                           |
| Vanuatu (Republic of Vanuatu)                                | Vanuatu                   |

15 giugno 2016  
Ennio Vial e Vita Pozzi